

TRIBUNA SUI CONCORSI UNIVERSITARI

a cura di Leonardo Bosi

La logica ministeriale: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto



*I promessi sposi - Cap. XV:
- Che cosa è questo garbuglio?
Uh corbaccio! -*

Riceviamo, con sommo stupore, il presente documento ministeriale (relativo al ben noto concorso di otorinolaringoiatria), che sottoponiamo subito all'attenzione dei lettori. Il primo impulso è quello dell'indignazione. Con mente più calma e con un minimo di serenità rileviamo che l'Italia di quattro secoli fa, così ben descritta dal Manzoni, non è cambiata: la scienza forense italiana sembra sempre voler privilegiare la produzione di Azzecagarbugli al miglioramento delle garanzie dei propri diritti. Così come da me puntualizzato in un precedente articolo la logica della burocrazia ministeriale è quella di far di tutto per non cancellare provvedimenti presi od anche, a livello minimale, per non variare nulla della documentazione acquisita (e ciò indipendentemente dal colore del governo in auge). Nonostante che un Tribunale abbia intimato di apporre la croce con la scritta "FALSO" sugli atti concorsuali, sbugiardando (usiamo la dizione più gentile) l'operato ed i giudizi dei Commissari, al Ministero vale la logica Talebana di non mettere in discussione il Corano. Non deprimiamoci. La nostra lotta contro il Male non è finita.

Leonardo Bosi

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università,
l'Alta Formazione Artistica,
Musica e Coreutica
e per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica
Direzione Generale per
l'Università

VISTO il T.U. delle leggi
sull'Istruzione Superiore approvato
con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTA la legge 30.11.1973, n. 766;

VISTA la legge 7.2.1979 n. 31;

VISTA la legge 13.8.84, n. 478;

VISTA la legge 9.12.85, n. 705;

VISTO il D.M. 4.8.1988, registrato
alla Corte dei Conti il 25.8.1988,
pubblicato sul S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 6.9.1988, con il
quale sono stati indicati i concorsi a
posti di professore universitario di
ruolo prima fascia banditi per cia-
scun raggruppamento;

VISTI i DD.MM. 6.10.1988 e
28.10.1988 pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale rispettivamente n. 86 del
28.10.1988 e n. 94 del 29.11.1988, con
i quali sono state apportate varia-
zioni al predetto bando di concorso;

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168;

VISTO il D.M. 20.6.1989 con il
quale è stata costituita la commis-
sione giudicatrice del concorso a
posti di professore universitario di
ruolo di prima fascia per il gruppo
n. F1500 Otorinolaringoiatria";

VISTO il D.M. 2.5. 1990 con il quale
sono stati approvati gli atti concor-
suali e sono risultati vincitori i
seguenti candidati: ANTONELLI
Antonio Roberto - ARSLAN
Edoardo - BALLI Ruggero - CAN-
NAVO' Carmelo - CIANFRONE
Giancarlo - COLLETTI Vittorio -
DE VINCENZIIS Marco - FIORELLA
Raffaele - GALLETTI Francesco
- MALLARDI Vito - MOTTA
Gaetano - RINALDI CERONI
Alberto - RUSSOLO Mario - SAM-
BATARO Giuseppe - SANNA
Mario - SERRA Agostino;

VISTO l'art. 5, comma 9, della
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai
sensi del quale sono state trasferite
alle università le funzioni relative
allo stato giuridico ed economico
dei professori;

VISTA la Legge 3.7.1998, n.210;

VISTO il D.P.R. 23.3.2000, n.117;

VISTA la legge 7.8.1990 n. 241,
modificata ed integrata dalla legge
11.2.2005 n.15, e in particolare l'art.
21 nonies, in base al quale il provve-
dimento amministrativo illegittimo
può essere annullato d'ufficio, sus-
sistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragione-
vole e tenendo conto degli interessi
dei destinatari e dei controinteressati;

VISTE le sentenze: del Tribunale
Penale di Roma del 7.6.1999, della
Corte di Appello - 1^ Sezione
Penale di Roma del 1.12.2000 e della
Corte Suprema di Cassazione del
5.11.2001 con le quali i Professori
Gaspere PEZZAROSSA, Paolo
PUXEDDU e Salvatore CONTI-
CELLO, membri della commissione
giudicatrice del concorso a posti di
professore universitario di ruolo di
prima fascia bandito con D.M.
4.8.1988 e successive modifiche -
Gruppo n.F1500
"Otorinolaringoiatria", sono stati
condannati per la falsificazione del
verbale conclusivo del 17.2.1990
delle operazioni della commissione
giudicatrice in relazione a specifiche
e singole figure;

VISTO il parere espresso dal
Consiglio di Stato nell'adunanza del
20.3.2002 su specifici quesiti, posti
dal Ministero, concernenti i provve-
dimenti da assumere per effetto
delle sentenze penali;

CONSIDERATO che la condanna
ha coinvolto i richiamati membri
della commissione per aver recepito
i giudizi e le valutazioni preconstituite
dai professori Giovanni MOTTA e
Italo DE VINCENZIIS che, pur non
facenti parte della commissione, li
avevano elaborati in nome e per
conto dei suddetti componenti la
commissione stessa;

TENUTO conto che tali giudizi
individuali preconstituiti, hanno fal-
sato i risultati del concorso determi-
nando il vizio dei giudizi collegiali,
atteso che i membri coinvolti rap-
presentavano la maggioranza della
commissione giudicatrice;

VISTA l'Ordinanza dell'8.10.2004
della Corte di Appello di Roma - 1^
Sezione Penale - nel procedimento
per incidente di esecuzione n.
182/02 con allegata copia autentica
dei documenti annotati di falsità;

VISTA la sentenza/ordinanza n.
1396/06 emessa dalla Corte
Suprema di Cassazione - Prima
Sezione Penale - in data 30 novem-
bre 2005 con la quale è stato respin-

to il ricorso di alcuni vincitori del
concorso sopra indicato;

RITENUTO che la sentenza penale
non annulla automaticamente l'atto
amministrativo senza la pronuncia
del giudice amministrativo, mai
intervenuta;

VISTA la sentenza emessa dal TAR
per la Campania - Sede di Napoli
Seconda Sezione - n. 15722/2005
sul ricorso n. 4274/2005 R.G. propo-
sto dal Prof. Adriano MAZZONE;

VISTA l'istanza-diffida notificata
dal Ministero in data 14 dicembre
2005 dal Prof. Adriano MAZZONE
per ottenere l'esecuzione della pre-
detta sentenza;

VISTO il successivo ricorso al TAR
per la Campania proposto dal Prof.
Adriano MAZZONE per l'esecuzio-
ne della predetta sentenza n.
15722/2005;

CONSIDERATO che il ricorrente
Prof. MAZZONE in data 22.12.1989
ha prodotto rinuncia al concorso
in questione e che pertanto sussi-
ste carenza di interesse da parte
dell'istante;

VISTO il parere espresso
dall'Avvocatura Generale dello
Stato in data 10 aprile 2006, prot.
n. 42861P;

CONSIDERATO che il
Consiglio di Stato Sez.IV con
recente decisione in data
2.12.2005, n.564 ha confermato la
consolidata giurisprudenza
(SEZIONE IV: 20 aprile 1999, n.
671 - SEZIONE V: 17 marzo
1998, n. 303 - 3 febbraio 2000, n.
661 - 29 luglio 2000, n. 4213)
secondo la quale l'annullamento
di un atto non può fondarsi sulla
mera esigenza di ripristino della
legalità, ma deve tener conto
della sussistenza di un interesse
pubblico attuale e concreto alla
rinnovazione dell'atto e ha
anche evidenziato come l'art. 21
nonies della legge dell'11.2.2005,
n. 15 sopraccitata abbia discipli-
nato l'annullamento d'ufficio di
atti illegittimi;

CONSIDERATA la necessità di
valutare se sussiste l'attualità
dell'interesse pubblico all'annul-
lamento del citato decreto di
approvazione degli atti concor-
suali, tenuto conto del lungo
tempo trascorso, circa 16 anni,
dall'adozione dei predetti atti e
dell'intervenuta nuova discipli-
na in materia, che ha trasferito
alle Università la relativa compe-
tenza, ai sensi della richiamata

legge n. 210 del 1998;

CONSIDERATO in particolare che
la predetta normativa non ha con-
sentito ai professori vincitori del
concorso in questione di partecipare
come candidati alle procedure di
valutazione comparativa per il
medesimo livello e per lo stesso set-
tore scientifico disciplinare ai sensi
dell'articolo 2, comma n. 9, del
Decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;

RITENUTO inoltre che in ogni caso
un annullamento degli atti del con-
corso danneggerebbe i vincitori
dello stesso non coinvolti nel giudi-
zio penale;

CONSIDERATO che non si ritiene
sussista l'attualità dell'interesse
pubblico all'annullamento del
richiamato decreto del 2.5.1990 di
approvazione degli atti del concor-
so in questione poiché risulta dal-
l'unita scheda relativa allo status
dei vincitori redatta dal Consorzio
Interuniversitario CINECA, che

gestisce con il sistema informatico il
personale docente delle Università,
che tutti i candidati vincitori, nomi-
nati straordinari nel 1990 hanno
conseguito l'ordinato nel periodo
1993-1995, ad eccezione del Prof.
Carmelo CANNAVO', collocato a
riposo nel 1996 e continuano a svol-
gere le loro funzioni;

DECRETA:

Art. 1 - In relazione all'istanza pre-
sentata dal prof. Adriano MAZZO-
NE si dispone il non luogo a prov-
vedere per quanto sopra evidenzia-
to sulla posizione del ricorrente.

Art. 2 - Per le motivazioni espresse
in premessa si dispone di non pro-
vedere all'annullamento del decreto
ministeriale del 2.5.1990 di approva-
zione degli atti del concorso
sopraindicato e degli atti presupp-
osti e conseguenti, non sussistendone
i presupposti.

Roma, 28 aprile 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonello MASIA)

UNIVERSITÀ OGGI

Direttore Responsabile Prof. Paolo Manzini

Università di Padova

Vice Direttore Responsabile Dott. Daniela Mangione

Direttore Editoriale Prof. Carlo Pellegrino

Università di Perugia

Registrato

presso il Tribunale di Perugia

con numero 25/96 in data 25 luglio 1996

Direttore Responsabile, Direzione Editoriale,

Redazione e Impaginazione Grafica

06128 PERUGIA

Via Tilli, 58

Tel. 075/5008753 - 075/5008750 Fax. 075/5008851

Tipografia

Litografia Agraf (PG) - Italia

Giornale non in vendita, viene inviato in omaggio: agli iscritti dell'Associazione, ai Rettori e ai Direttori Amministrativi di tutti gli atenei italiani, ai componenti del CUN, ai Deputati, ai Senatori, ai Ministri della Repubblica, ai responsabili nazionali degli Uffici Scuola dei Partiti, ai responsabili per la Cultura e l'Università dei maggiori quotidiani e magazines del Paese. E-mail: redazione@cipur.it

NORME REDAZIONALI

La partecipazione dei lettori è ritenuta indispensabile per la vivacità e la completezza del dibattito e la circolazione delle idee; pertanto la collaborazione è aperta a tutti gli iscritti e, in casi particolari, anche ai non iscritti.

I contributi, tranne rarissime eccezioni, non possono mai superare la dimensione di 60 righe costituite da 65 battute ciascuna, compresi gli spazi.

Gli articoli in formato testo devono essere mandati, preferibilmente in attachment, in formato "Microsoft Word" o RTF; le immagini dovranno avere un formato PC nei seguenti tipi: BMP, TIF, JPG, GIF (oppure stampate su carta fotografica).

Il suddetto materiale deve essere inviato entro giorno 10 di ogni mese tramite posta elettronica all'indirizzo: redazione@cipur.it

CIPUR

Via Tilli, 58 - 06127 - Perugia